

Allegato A

“PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO”

Art. 1

Albo regionale delle associazioni pro loco

1. È istituito presso la Direzione competente per materia della Giunta regionale l’albo regionale delle associazioni pro loco.
2. Le operazioni di iscrizione, cancellazione e mantenimento dei requisiti di cui ai successivi articoli, sono effettuate esclusivamente tramite la piattaforma Bandi Online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it;
3. Per ottenere l’iscrizione all’albo regionale deve essere presentata domanda alla Direzione competente per materia, corredata dall’atto costitutivo e dallo statuto opportunamente registrati;
4. L’iscrizione all’albo regionale è disposta con decreto del dirigente competente per materia entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e costituisce condizione indispensabile per fruire dei contributi previsti dalla legge regionale.
5. L’albo regionale delle associazioni pro loco è pubblicato nel portale internet della Regione e annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 2

Requisiti per l’iscrizione all’albo regionale

1. Può essere iscritta all’albo regionale l’associazione pro loco che svolga attività di promozione turistica e del territorio così come previsto dall’art. 12 della legge regionale 1°ottobre 2015 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” e per la quale concorrano le seguenti condizioni:
 - a) svolgimento dell’attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all’albo regionale. Qualora nel comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte, possono essere riconosciute anche più associazioni pro loco in uno stesso comune purché non operino nella medesima località;
 - b) costituzione con atto pubblico o scrittura privata registrata e presenza di uno statuto, anch’esso registrato, che si ispiri a principi democratici e che preveda idonee finalità per la promozione turistica e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio;
 - c) previsione, all’interno del proprio statuto, della possibilità di iscrizione per le persone fisiche che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività di interesse generale dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e che operino per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco.

Art. 3

Unioni di associazioni pro loco

1. La Regione riconosce, con decreto del dirigente competente per materia, le unioni di associazioni pro loco quali organismi di consulenza, di assistenza tecnico-amministrativa e di coordinamento delle attività delle associazioni pro loco associate.
2. Le unioni di cui al comma 1 devono avere sede ed operare nel territorio regionale, nonché riunire in forma esclusiva almeno cento associazioni pro loco distribuite su più province.

Art. 4

Mantenimento dei requisiti di iscrizione

1. Per mantenere l'iscrizione all'albo regionale, la pro loco deve dimostrare la permanenza dei requisiti necessari di cui all'articolo 2. Pertanto, le pro loco sono tenute a presentare con cadenza annuale una relazione delle attività finalizzate alla valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano.
2. Le pro loco devono avere svolto per ogni anno di riferimento le attività di promozione di cui all'art.2, comprovate da una dettagliata documentazione, inerente l'attività più significativa tra quelle svolte, da allegare alla relazione (fotografie, link a pagine web, volantini, locandine, ecc).
3. La direzione competente per materia, a seguito dell'istruttoria, valuterà per quali associazioni decade il diritto di appartenenza all'albo.

Art.5

Cancellazione dall'albo

1. Con decreto del dirigente competente per materia, si procede alla cancellazione dall'albo regionale delle pro loco le associazioni che:
 - perdano uno o più requisiti previsti dall'art. 2;
 - svolgano attività non conformi alle finalità di cui all'art.12 della l.r. n.27/2015 ed alle disposizioni di cui al titolo V della medesima legge in tema di attività escursionistiche, come da indicazioni di cui all'allegato B del presente provvedimento;
 - non abbiano svolto attività nell'arco dell'anno di riferimento;
 - non abbiano presentato la relazione annuale delle attività, di cui al punto 4;
 - presentino richiesta di cancellazione dall'albo.
2. La cancellazione è disposta entro 30 giorni:
 - dall'accertamento di uno dei casi indicati al punto 1 del presente articolo;
 - dal ricevimento del verbale di contestazione redatto dalle province e dalla Città Metropolitana di Milano, nell'ambito delle competenze di vigilanza e controllo sull'attività delle pro loco, di cui all'articolo 6, comma 3, lett. h) della legge regionale 27/2015;
 - dalla presentazione dell'istanza di cancellazione da parte dell'associazione.
3. Le pro loco per le quali è stata disposta la cancellazione ai sensi del punto 1 del presente articolo, non possono presentare eventuali nuove istanze di iscrizione all'albo nello stesso anno dell'avvenuta cancellazione;
4. Le modifiche dello Statuto sono sempre comunicate dalla pro loco alla Direzione regionale competente per materia, nell'ambito delle operazioni di aggiornamento e mantenimento dei requisiti di cui al punto 4.